



Roma 9 Luglio 2013

Audizione Senato 6° e 11° Commissioni Riunite su:

DL 76/13 "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti".

Prime Osservazioni e Commenti CGIL Roma 8 Luglio ore 20

n.b. Ulteriori osservazioni verranno integrate con nota successiva

Commento al DL 76/13 "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti"

Art. 1.

L'articolo dispone risorse che devono sostenere la decontribuzione, pari ad un terzo della retribuzione valida ai fini contributivi e fino ad un massimo di €650 mensili, per le assunzioni a tempo indeterminato si dovessero realizzare in modo incrementale rispetto al normale organico nel periodo 28/06/13 – 30/06/15. Il beneficio ha durata di 18 mesi. L'agevolazione riguarda esclusivamente giovani compresi tra 18 e 29 anni, che rientrino in una delle seguenti condizioni:

- disoccupati da almeno sei mesi;
- privi di diploma di scuola media superiore o professionale;
- che vivano soli con una o più persone a carico

Si dispone altresì l'agevolazione, negli stessi termini indicati sopra ma per una durata di 12 mesi, per le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti temporanei di giovani con le stesse caratteristiche di cui sopra, e cui deve comunque seguire l'assunzione di un ulteriore lavoratore ("incremento occupazionale netto") anche se privo delle caratteristiche soggettive sopra definite.

Le risorse derivano tutte dalla riprogrammazione dei Fondi strutturali 2007/13 e sono indirizzate per €500 milioni per il periodo 2013-2016 alle Regioni del Mezzogiorno (non solo quelle "convergenza"), e per €294 milioni per le altre Regioni, le quali potranno incrementare con risorse di propria riprogrammazione dei Fondi strutturali già loro destinati gli stanziamenti. In questo ultimo caso, oltre agli obblighi di tempestiva informazione e successiva approvazione da parte dell'UE, l'agevolazione decorre dal giorno successivo all'approvazione della riprogrammazione, e comunque non oltre il 30/06/14.

L'agevolazione avviene tramite conguaglio con i versamenti contributivi (seguiranno indicazioni dall'Inps).

Commento: a differenza di precedenti forme di agevolazione, ultima quella prevista dal DL "Salva Italia" in favore genericamente di assunzioni di "giovani e donne", che ha visto finanziare assunzioni che in larga misura il sistema delle imprese avrebbe effettuato comunque (vedi in proposito lo studio per il Veneto di B. Anastasia ¹), qui la condizionalità e l'aggiuntività sembrerebbe decisamente più selettiva e rigorosa. Naturalmente, come spesso trascurato nel dibattito pubblico, l'efficacia delle agevolazioni dipende contemporaneamente dalla dinamica dell'economia (se le imprese non assumono ogni agevolazione è inefficace), ma anche dal contesto normativo "circostante" (se si agevolano normativamente le forme precarie si rischia di spiazzare l'effetto espansivo delle agevolazioni, o di confinarlo a future conferme di rapporti per intanto precari).

Art. 2

Il tema qui è apprendistato (solo professionalizzante) e tirocini, e incentivazione dell'alternanza scuola lavoro.

Apprendistato: si prevede che fino la Conferenza Stato/Regioni licenzi entro il 30 settembre 2013 "linee guida" per assunzioni da effettuarsi entro il 31/12/15 nelle PMI (definizione della UE che copre imprese fino a 250 addetti, con fatturato inferiore a 50 milioni di €...) finalizzata a definire una "disciplina maggiormente uniforme sul territorio nazionale" riguardo alla formazione di base e trasversale (art. 4 TU apprendistato). Se tale

¹ http://www.venetolavoro.it/-/misure-47-monitoraggio-del-decreto-interministeriale-5-ottobre-2012?redirect=http%3A%2F%2Fwww.venetolavoro.it%2Fnotizie%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_3rwy8ASQDaKX%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D3

risultato non fosse conseguito nei tempi prescritti farà fede, ai fini delle verifiche ispettive di rapporti di apprendistato accesi entro il 31/12/15, *soltanto il Piano formativo individuale predisposto dall'impresa*. Resta ferma la facoltà di ogni singola Regione di disciplinare per proprio conto la materia, nel rispetto delle citate Linee guida.

Tirocini: si dispone che le Regioni che non avessero finora disciplinato la materia sono tenute al rispetto del Decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142, con le durate massime lì previste allungate di un mese. In tale ambito si prevede anche il pagamento di tirocini curriculari, in forma mista Miur/Regioni o soggetto ospitante per raggiungere comunque i €400 definiti nelle Linee guida del gennaio 2013.

Commento: le misure sull'apprendistato sono improvvise e controproducenti.

- *Si rischia di riaprire un contenzioso costituzionale che il TU aveva saggiamente risolto;*
- *si segnala la formazione trasversale come elemento "trascurabile" almeno fino al 2015 contrariamente all'enfasi posta in tutti i convegni sul valore decisivo delle competenze trasversali quali vero punto di forza nelle transizioni del mercato del lavoro;*
- *conseguentemente da un lato si riduce l'ammontare della formazione (saranno sufficienti 80 ore annue), e si ritorna a privilegiare la formazione addestrativa, che è l'unica cosa che sta a cuore alle imprese (almeno alla loro rappresentanza);*
- *contestualmente non si interviene, anzi si rafforzano, gli istituti che in questi anni sono stati oggettivamente i concorrenti spiazzanti dell'apprendistato (in primis il contratto a termine acausale e il lavoro a chiamata), individuando invece scorrettamente ed in modo ipocrita i ritardi – indubbi – delle regioni a convenire su regole comuni quale ragione da rimuovere per far ripartire l'apprendistato. Da questo punto di vista la soluzione ci sarebbe già stata: rilanciare e velocizzare il lavoro del repertorio nazionale delle professioni (art. 52 D. Lgs. 276/03) per costringere tutti i soggetti (Miur e Ministero del Lavoro, regioni e parti sociali) a convenire sui profili nazionali.*

Art. 5

L'articolo propone la definizione di una "struttura di missione" all'intero del Ministero del lavoro per coordinare e dare attuazione al programma di Youth guarantee definito dall'UE, cogliendo qui l'occasione per un riesame della strumentazione per le politiche dell'impiego in Italia. La struttura è composta dal Ministero del lavoro, Isfol, Italia lavoro, rappresentanti delle regioni, delle Province, e delle Camere di Commercio.

Commento: la scelta è corretta, gli esiti incerti. Può essere l'occasione per mettere finalmente all'ordine del giorno il tema complessivo dei servizi all'impiego, su cui pesano decenni di ignoranza e di sprechi. Su questo il 18 luglio la Cgil si misurerà lanciando una propria iniziativa.

Art. 7

Si torna a modificare la legge 92/12

1. Contratti a termine:

1. l'acausalità, oltretutto al primo contratto di durata fino a 12 mesi, può essere definita anche dai contratti collettivi, anche aziendali; la stessa regola si applica anche al rapporto di somministrazione
2. sparisce l'alternatività tra primo contratto acausale e quota di assunzioni a termine acausali, nel limite del 6% definiti dal CCNL o su sua delega dal 2°

livello

3. il contratto acausale può essere oggetto di proroga (fino al limite di 24 mesi?);
4. gli intervalli tra contratti a termine tornano ad essere di 10 o 20 giorni minimo, a seconda se il contratto cessato è inferiore o superiore a sei mesi di durata; l'intervallo può essere disciplinato dalla contrattazione collettiva, anche aziendale;
5. i contratti possono definire percentuali massime, anche non uniformi a livello nazionale, relative ad ogni tipo di contratto a termine (causale o non);
2. Lavoro intermittente:
 1. ferme restando le franchigie per età già presenti in legge (nessun limite per contratti di lavoro intermittente stipulati con giovani fino al 24 anno di età purché si concludano entro l'anno successivo, e con soggetti di più di 55 anni), i contratti intermittenti non possono superare la durata massima di 400 giornate in tre anni, superate le quali il rapporto si converte in tempo pieno e indeterminato;
3. Lavoro a progetto:
 1. il lavoro a progetto non può riguardare compiti "esecutivi e ripetitivi" (prima i due requisiti erano disgiunti);
 2. al collaboratore a progetto e al destinatario di P. Iva si applicano le norme contro le "dimissioni in bianco" previste dall'art. 4 commi 16-23 della legge 92/12
4. Lavoro accessorio (vouchers):
 1. sparisce la qualificazione delle attività come "meramente occasionali";
 2. il Ministro è abilitato ad individuare con proprio decreto il valore orario e le condizioni per la fruizione dei voucher per particolari categorie di lavoratori (disabili, svantaggiati, percettori di ammortizzatori sociali)
5. ASpl: al datore di lavoro che assuma a tempo indeterminato un percettore di ASpl viene corrisposto il 50% delle mensilità di ASpl che il lavoratore non utilizza più (cfr. mobilità);
6. Licenziamenti individuali: la procedura presso la DTL non si attiva in caso di licenziamenti intimati in presenza di cambio d'appalto (è il corrispettivo procedurale dell'esenzione dall'obbligo di versamento del 41% del valore dell'ASpl)
7. Fondi bilaterali di solidarietà (art. 3 legge 92/12): i termini per la definizione delle intese tra le parti e la partenza del Fondo residuale sono spostate, rispettivamente, al 31 ottobre 2013 e al 1/01/14; ciò vale anche per i fondi a suo tempo costituiti in base alla legge 662/96, che possono proseguire la loro attività fino al 31/12/13 (si presume per garantire il trapasso e/o la riformulazione degli atti costitutivi senza vacatio normativa);
8. Politiche del lavoro:
 1. sono ripristinate le soglie reddituali al cui interno l'accettazione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo NON determina la perdita dello stato di disoccupato

Commento:

A) le norme sulle tipologie rappresentano un arretramento secco rispetto ai pur timidi sforzi di contrasto alla precarietà presenti nella legge 92/12. Più in generale va segnalato come si possa creare uno spiazzamento tra le agevolazioni previste per assunzioni aggiuntive a tempo indeterminato di giovani e queste misure che invece invogliano le imprese a continuare ad approfittare delle forme precarie piuttosto che impegnarsi in programmi di occupazione stabile.

B) Si rafforza l'acausalità dei contratti a termine, potenzialmente non più limitati al primo contratto con una facoltà di regolazione demandata alla contrattazione aziendale senza alcun riferimento alla gerarchia delle fonti, che pure nella legge 92/12 era ripristinata (vedi anche all'art. 9 il nuovo riferimento ai contratti di prossimità di cui all'art. 8 della legge 148/11). Particolarmente grave la norma sulla prorogabilità del contratto acausale, che

potrebbe quindi svolgersi fino a 24 mesi, comprensivo di proroghe e rinnovi, con evidente carico di ricattabilità del lavoratore e conseguenze nefaste sul controllo/governo dell'organizzazione del lavoro. L'intervento sugli intervalli, inoltre, priva la contrattazione di una facoltà, e di una possibile fonte di scambi, a meno che non si cerchi di ridurre ulteriormente gli intervalli stessi.

- C) Si indebolisce ulteriormente la disciplina del lavoro accessorio, confermando un'interpretazione già presente nelle circolari ministeriali, secondo cui l'unico limite è ormai costituito dall'ammontare economico (€2000 per i committenti imprenditoriali, €5000 per gli altri): si potrebbe rafforzare il rischio, purtroppo già verificatosi, di sostituzione di lavoratori con contratti stabili con persone retribuite con voucher.
- D) Lo stesso vale per il lavoro intermittente, dove il limite di tre anni di ricorso nell'arco di quattro anni darebbe alle imprese la garanzia di poter utilizzare il lavoratore per 133 giornate all'anno, più che sufficiente a coprire le punte di attività senza bisogno di ulteriori incrementi di organico.
- E) La modifica sul lavoro a progetto non sembra essere di particolare peso, in quanto si tratta di materia demandata alla contrattazione che quindi può sperabilmente esercitarsi in autonomia. Sull'applicabilità anche ai lavoratori autonomi delle norme contro le dimissioni in bianco, pur apprezzando lo sforzo unificante, valgono le critiche a suo tempo formulate sulla farraginosità della procedura.
- F) ASpl: si tratta di una norma già presente fin dal 1991 per i percettori di mobilità, cui non ha fatto riscontro un grande successo per via della ritrosia delle imprese ad assumere chi era stato oggetto di licenziamento:
- G) Fondi di solidarietà: proroghe nella logica del buon senso, visto che finora si sono registrati solo un'intesa propedeutica (artigiani, novembre 2012) e due adeguamenti di Fondi preesistenti (assicurazioni e Poste). Resta per intero la necessità di affrontare confederalmente (ed unitariamente) il tema con una proposta unificante.
- H) Politiche del lavoro, la riformulazione è benvenuta, perché sana uno degli errori più macroscopici della 92/12. Resta forse qualche ambiguità nel testo del D.Lgs. 181/00 che risulta dalla riscrittura. Infatti adesso il mantenimento della condizione di disoccupato è previsto a fronte di qualunque tipologia di rapporto di lavoro, purché il reddito stia al di sotto delle soglie di esenzioni fiscali (norma ripristinata), contemporaneamente si prevede un limite di sei mesi per i rapporti a tempo determinato, a prescindere dal reddito derivante (norma vecchia che rimane): potrebbero sorgere conflitti interpretativi (ad es. contratto a termine di sei mesi che supera la soglia di esenzione fiscale).

Art. 8

Si istituisce la Banca dati delle politiche attive e passive, ponendola in capo al Ministero del lavoro, e riallocando lì la Banca dati percettori di ammortizzatori sociali attualmente presso l'Inps, l'Anagrafe nazionale degli studenti, e la dorsale informativa prevista dalla legge 92/12. Alla costituzione della banca dati concorrono anche le regioni e Italia Lavoro, il Miur, le Università pubbliche e private, le Camere di Commercio.

Commento: è un passo avanti importante verso la convergenza, in prospettiva l'unificazione in un unico soggetto delle politiche attive e passive, attualmente suddivise in soggetti rispondenti a logiche e regole non collimanti (Inps e Centri per l'impiego). Seppur potenzialmente è un'inversione di tendenza rispetto al modello "concorrenziale" pensato dal legislatore con il D. Lgs. 276/03. Si tratta ora di avere la visione d'insieme delle politiche e dei servizi in essere nel mercato del lavoro, riguardati alle diverse platee di soggetti. Manca, per giungere ad una politica coerente e completa, la revisione degli incentivi.

Art. 9

L'articolo tratta argomenti molto diversi:

- Solidarietà negli appalti: muovendosi in controtendenza rispetto a quanto lo stesso Governo sta facendo nel DL 69/13 (Decreto "del fare"), qui si rafforza la solidarietà, considerando il committente responsabile dell'adeguatezza e regolarità contributiva e dei compensi dei lavoratori autonomi. Si chiarisce anche che ogni eventuale normativa contrattuale in materia di solidarietà negli appalti non potrà riguardare impegni di natura previdenziale (si ricorderà che molto ambiguamente l'art. 29 del D.Lgs. 276/03 riformulato da ultimo dalla legge 92/ autorizzava la contrattazione collettiva nazionale a definire "diverse disposizioni dei CCNL...che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti");
- Multe per irregolarità amministrative: vengono rivalutati gli importi ed indicizzati, la metà della somma andrà ad iniziative in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- Apprendistato: si prevede che si possono sommare l'apprendistato per l'ottenimento della qualifica con quello professionalizzante, entro una durata complessiva definita dalla contrattazione collettiva nazionale;
- Articolo 8: gli accordi in deroga a leggi e contratti sono validi purché depositati presso la DTL competente per territorio;
- Effetti delle CO: ponendo fine ad una lunga querelle legale, si stabilisce che le CO sono lo strumento che assolve in toto gli obblighi di comunicazione, anche a carico dei lavoratori (esempio concreto: il lavoratore in Cig che svolge un altro lavoro NON dovrà essere sanzionato per non aver comunicato all'Inps l'accensione di un nuovo lavoro, compito che dovrà essere assolto dal datore di lavoro tramite le CO)
- Somministrazione: si chiarisce che l'eguaglianza delle condizioni applicabili rispetto al lavoratore corrispondente dell'utilizzatore riguarda anche l'integrale applicazione delle norme sulla salute e la sicurezza;
- regolarizzazione immigrati secondo le disposizioni del decreto legislativo 109/11: si prevede la concessione di un permesso di soggiorno in attesa di occupazione per il lavoratore nel caso l'istanza del datore di lavoro sia stata rigettata per cause esclusivamente imputabili a quest'ultimo. I procedimenti a carico del lavoratore sono archiviati. Qualora il rapporto sia cessato nelle more dell'esame della dichiarazione di emersione, la procedura si considera conclusa nei confronti del lavoratore, che avrà diritto ad un permesso per ricerca di occupazione, ovvero di soggiorno per lavoro subordinato in caso di richiesta di assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro. In questo caso, il precedente datore di lavoro rimane responsabile delle somme fino alla data di cessazione del rapporto.
- Assunzioni congiunte in agricoltura: in caso di gruppi d'impresе agricole è possibile l'assunzione "congiunta" di lavoratori agricole per lo svolgimento di prestazioni nei confronti delle imprese del gruppo. La stessa cosa vale per imprese collegate da un "contratto di rete", se la metà delle imprese collegate è costituito da imprese agricole. Le imprese rispondono in solido degli adempimenti contrattuali e previdenziali. Il tutto sarà disciplinato da un decreto ministeriale.

Commento:

A) come detto nell'illustrazione, la normativa sugli appalti ha il pregio di muoversi in controtendenza rispetto ad altre iniziative del Governo sulla stessa materia, dimostrando con ciò una curiosa oscillazione culturale. Detto ciò non sarà semplice implementare la responsabilità del committente nei confronti dei compensi dei lavoratori autonomi, mentre è certamente possibile agire in materia previdenziale. Rimane, pur se circoscritta da questa normativa alle sole questioni contrattuali, la nostra contrarietà a che sia la contrattazione a disciplinare, ossia ad attenuare, la responsabilità solidale;

B) siamo contrarissimi a che si ritorni, con ciò stesso confermandolo, sull'art. 8 della legge 148/11 che, a maggior ragione dopo il Protocollo sulla rappresentanza firmato con

Confindustria il 31 maggio, non ha davvero più ragion d'essere.

C) la cumulabilità di apprendistato per il conseguimento della qualifica e professionalizzante era già prevista dal D.Lgs. 276/03 nei limiti di sei anni. Sarebbe opportuno che la contrattazione, qualora disciplinasse la materia, riducesse sensibilmente la durata visto che il possesso della qualifica determina un oggettivo restringimento della funzione del professionalizzante all'effettiva verifica pratica di quanto acquisito teoricamente.

D) Effetti delle CO: si pone finalmente termine ad un contenzioso già risolto dall'interpello ministeriale dell'agosto 2012 n°19, contro cui inspiegabilmente si opponeva la magistratura contabile presso l'Inps. Adesso è pertanto chiaro che il lavoratore inviato presso un altro datore durante il periodo di Cig non è tenuto ad informare né l'Inps né altri, in quanto si tratta di obblighi gravanti sul datore.

E) Assunzioni congiunte in agricoltura: norma all'apparenza piuttosto complessa da controllare, bisognerà aspettare il varo del decreto ministeriale.

Provvedimenti in materia fiscale del Decreto Legge 76/2013

Articolo 11

Comma 1

L'aumento dell'IVA al 22% è prorogato al 1 ottobre 2013.

Gli effetti finanziari sono i seguenti

	2013	2014	2015
IVA	-1.059	0	0

in milioni di euro

Viene abrogata la subordinazione (clausola di salvaguardia) del mancato aumento dell'IVA alla revisione delle tax expenditures in una misura prevista, con la Delega Fiscale, per almeno 6 miliardi e 560 milioni.

Commi da 2 a 4

Comunicazione degli utili derivati alla Banca d'Italia da titoli greci, destinazione di tali utili agli impegni previsti dall'accordo Eurogruppo del 27/11/2012 il quale prevede che gli Stati membri dell'area dell'euro trasferiscano alla Grecia un ammontare equivalente ai profitti derivanti dai titoli di stato greci nel portafoglio Securities Markets Programme (SMP). In attesa del trasferimento si delibera la possibilità di autorizzare anticipazioni di tesoreria.

Comma 5

Contributo al Chernobyl Shelter Fund presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo.

Comma 6

Aumento di 17 mila euro (su 58 milioni) destinati al Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo

Commi da 7 a 11

Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti connessi agli eventi sismici del 2012 in pianura padana e la tromba d'aria del 2013. Individuazione e smaltimento macerie e

materiali pericolosi utilizzando Fondi appositi.

Comma 12

Le regioni a statuto speciale possono innalzare di un punto percentuale l'aliquota base dell'addizionale per far fronte ai pagamenti dei debiti nei confronti della pubblica amministrazione come previsto dal decreto 35/2013.

Commi da 13 a 16

La quota di anticipazione attribuita alla regione Campania che non sarà utilizzata per il pagamento dei debiti deve essere destinata alla copertura del piano di rientro dei debiti delle società di trasporto ferroviario. Tale piano dovrà essere approvato da parte del Ministero. Dal 2014 è disposto l'aumento dell'addizionale regionale (+0,3%) e dell'Irap(+0,15%) che dovrà essere utilizzato per restituire la quota di anticipazione dei debiti della pubblica amministrazione e, in via residuale, all'ammortamento dei costi del piano di rientro dei debiti delle società di trasporto ferroviario.

Comma 17

Tutte le somme residue a valere sul fondo unico dello spettacolo sono destinate a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche

Commi da 18 a 20

L'acconto Irpef passa dal 99% al 100%. Per il 2012 era stato abbassato al 96%. L'acconto Ires passa dal 100% al 101%.

Gli effetti finanziari sono i seguenti

	2013	2014	2015
Incremento 1 p.p. di acconto IRPEF dal 99% al 100% a regime dal 2013	175,7	0	0
Incremento 1 p.p. di acconto IRES+ADD.IRES dal 100% al 101% solo per anno 2013	281,4	-281,4	0
Incremento 1 p.p. di acconto IRAP da 99% al 100% per le persone fisiche e società di persone. A regime dal 2013 e dal 100% e 101% per i soggetti IRES solo per anno 2013	198,5	-163,6	0
Totale effetti	655,6	-445,0	0

in milioni di euro

Comma 21

Per gli istituti di credito gli acconti passano dal 100% al 110%, con effetti anche per il prossimo anno di imposta.

Gli effetti finanziari sono i seguenti

2013	2014	2015	2016 e ss
+209	0	-209	0

in milioni di euro

Comma 22

Introduzione dal 2014 di accise su sigarette elettroniche.

Commento

In materia fiscale il decreto 76 ha come effetto principale quello di posporre l'aumento dell'IVA al 22%. Tale aumento IVA è rinviato fino al 1 ottobre, in attesa di trovare le risorse, che evidentemente non saranno più collegate alla delega fiscale ed al riordino delle tax expenditures, la cui rivisitazione, sembra, nel progetto del Governo, destinata a ridurre il cuneo fiscale. La partita sull'argomento è spostata all'autunno, ed il sindacato vigilerà affinché non siano toccate le detrazioni e le deduzioni che incidono sull'imponibile dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, che ricordiamo versano già oltre l'80% dell'Irpef, unica tassa che continua ad essere progressiva. Ampio spazio dovrà invece essere destinato alla riorganizzazione degli aiuti alle imprese, il cui ingente ammontare non sempre risponde a criteri di equità o di indirizzo di politica industriale.

Nel cancellare ogni vincolo nella ricerca delle risorse per scongiurare l'aumento IVA, probabilmente il governo con questo decreto vuole demandarne la ricerca al parlamento, che avrà tempo, appunto, fino alla fine di settembre rendendola autonoma dalla Legge di stabilità che sarebbe lo strumento per rapportare esigenze di bilancio e più organici riordini della normativa fiscale.

E' positivo il rinvio dell'aumento dell'IVA, una tassa regressiva ed ampiamente evasa, che avrebbe ulteriormente compresso i consumi, alzato l'inflazione e creato effetti negativi su tutti i lavoratori, dipendenti ed autonomi, specie a basso reddito.

Rimane il fatto che dal 1° ottobre l'aumento scatterà automaticamente mentre occorre superare strutturalmente questa eventualità anche ricorrendo ad alternativa di gettito che, per la Cgil, possono derivare da un incremento delle aliquote sulle rendite finanziarie che sono, ad oggi, tra le più basse a livello europeo.

Necessaria appare ovviamente la detassazione degli aiuti e la razionalizzazione degli interventi per la bonifica e la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 2012, specie di quelle zone in cui è alto il rischio amianto.

Da rimarcare i provvedimenti che innalzano le addizionali locali. Sia che gli aumenti siano utilizzati per i pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione, sia che siano utilizzati per il ripiano di situazioni pregresse di dissesto come quella della società di trasporto ferroviario in Campania, ribadiamo come ogni volta che si interviene sull'Irpef si vada ingiustamente a pesare maggiormente sui redditi bassi e su contribuenti già molto tassati, lasciando indenni gli evasori e redditieri.

Per quanto riguarda gli aumenti degli acconti Irpef, Ires e Irap, questo sembra essere un modo sbrigativo di reperire risorse nell'immediato, anche perché tali entrate, rappresentando, in gran parte, un anticipo, mancheranno l'anno prossimo.

Ultima considerazione in merito all'aumento delle accise sulle sigarette elettroniche. Trattandosi di un bene voluttuario lo riteniamo un provvedimento accettabile, sempre che tali aumenti, necessari per reperire risorse, non vadano a scoraggiare l'utilizzo delle sigarette elettroniche, sotto controllo medico, come metodo per smettere di fumare.